

Bruxelles, 18.10.2023
COM(2023) 594 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE

(regolamento ELA)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344¹.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1149 abroga a decorrere dal 1° agosto 2021 la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio², che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V, l'allegato VI e il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2 (Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32019 R 1149**: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)";
2. al punto 9 (Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
- **32019 R 1149**: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)";
3. dopo il punto 10n (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione) è inserito il testo seguente:

¹ GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.

² GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12.

"11. **32019 R 1149**: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
- b) nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato nel presente accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità nazionale" o "autorità nazionali" s'intendono ricomprendere, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità;
- c) all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA.";
- d) all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 13, paragrafo 13, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";
- e) all'articolo 9, paragrafo 9, e all'articolo 10, paragrafo 3, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";
- f) all'articolo 12, dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

"3bis. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo alla piattaforma, nella quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.";
- g) all'articolo 13:
 - i) al paragrafo 1, dopo i termini "della Corte di giustizia" sono inseriti i termini "e della Corte EFTA";
 - ii) ai paragrafi 3, 5 e 6, dopo i termini "della Commissione" sono inseriti i termini " , dell'Autorità di vigilanza EFTA, quando sono interessati uno o più Stati EFTA,";
- h) all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, dopo la prima frase è inserita la frase "L'Autorità può invitare rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA a partecipare in veste di osservatori ai gruppi di lavoro o di esperti.";
- i) all'articolo 17, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"1bis. Gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi, rispettivamente, degli Stati membri dell'UE e della Commissione, ad eccezione del diritto di voto.";
- j) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a). A tal fine si applicano *mutatis mutandis* le

procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE.";

k) all'articolo 30 sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dall'autorità che ha il potere di nomina dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale l'Autorità considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";

l) all'articolo 32, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"1bis. Uno Stato EFTA può designare come proprio funzionario nazionale di collegamento il funzionario nazionale di collegamento di un altro Stato EFTA o di uno Stato membro dell'UE.";

m) all'articolo 34 è aggiunto il testo seguente:

"Gli Stati EFTA riconoscono all'Autorità e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.".

Articolo 2

Nell'allegato VI dell'accordo SEE, punto 1 (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 1149**: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)".

Articolo 3

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, il testo dell'articolo 15, paragrafo 9, secondo trattino (Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 4

Il testo del regolamento (UE) 2019/1149 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE^{3*}.

³ * [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

Dichiarazione comune delle Parti contraenti

**relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) n. 2019/1149
del Parlamento europeo e del Consiglio**

Le parti riconoscono che l'integrazione del regolamento lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.